IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

*SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO*
*Nucleo per il contrasto dell'abusivismo e della contraffazione assicurativa*

*Rifer. a nota n.* *del*

*Classificazione* XIII 2 1
*All.ti n .*

*Oggetto* Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.prezzopolizza.it e prezzopolizza.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) in data *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* prezzopolizza.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;

b) il sito *internet* prezzopolizza.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;

c) il sito nel corso dell'istruttoria ha mutato veste grafica e contenuto pur mantenendo sempre il riferimento all'offerta di polizze assicurative;

d) in un primo momento il dominio si presentava su sfondo blu e conteneva i riferimenti della società *omissis* di cui riportava l'indirizzo della sede di *omissis* , il numero della Partita IVA *omissis* , il codice VAT EU *omissis* e il codice REA *omissis* ; risultava, inoltre, presente in *home page* il numero di telefonia mobile *omissis* utilizzabile anche per la messaggistica istantanea (whatsapp);

e) i riferimenti riportati nell'*home page* del sito sono risultati riconducibili all'iscritto nel RUI con numero *omissis* a cui, in data *omissis* , l'IVASS ha chiesto di riconoscere o disconoscere la titolarità del dominio *internet* prezzopolizza.it concedendo il termine di 5 (cinque) giorni per rispondere;

f) in data *omissis* , l'intermediario ha comunicato di non essere il titolare del dominio *internet* prezzopolizza.it *omissis* ;

g) successivamente alla risposta dell'intermediario il sito ha cambiato aspetto e contenuto; lo sfondo di color blu originario ha lasciato il posto ad un form completamento differente assumendo la colorazione rossa e sostituendo i riferimenti di *omissis* con quelli di *omissis* , soggetto che non è risultato iscritto nel RUI. Unico elemento rimasto invariato è il numero di telefonia mobile *omissis* utilizzabile anche per la messagistica istantanea;

h) in considerazione del cambiamento evidenziato, sono state effettuate due distinte consultazioni del portale *whois.domaintools.com* nelle date 27 ottobre e 4 novembre 2026; da entrambe è emerso che il sito è stato registrato in *internet* il 28 settembre 2026 attraverso la società Realtime Regsiter B.V. che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre non risulta indicata la persona che lo ha registrato (*Registrant*). Risulta, tuttavia, mutato l'indirizzo IP attraverso cui viene gestito il sito indicato in data 27 ottobre in *omissis* e il 4 novembre in *omissis* ;

i) con nota prot. n. *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito prezzopolizza.it ed in particolare di fornire i riferimenti del soggetto che risulta averlo registrato in *internet* ovvero che ne è l'intestatario e di rispondere entro il termine di 3 (tre) giorni;

j) in data *omissis* , il *Registrar* ha trasmesso all'IVASS due distinte comunicazioni (*omissis* ) attraverso le quali, tuttavia, non sono state fornite informazioni utili a identificare il *Registrant*;

k) il sito *internet* prezzopolizza.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta alla data odierna ancora attivo e accessibile anche digitando il nome a dominio preceduto dall'acronimo www.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.prezzopolizza.it e prezzopolizza.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i princìpi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite www.prezzopolizza.it e prezzopolizza.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI